



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/RS/01/113/0461

Roma, 08/03/2010

OGGETTO: Circolare esplicativa dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 2009.

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE SEDE
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA

~~~~~



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- "PALAZZO CHIGI" R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" S E D E
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO LADISPOLI-ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SCUOLA TECNICA DI POLIZIA DI SPINACETO R O M A
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA S E D E
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
CON FUNZIONI VICARIE S E D E
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO  
E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA S E D E
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE S E D E



- AI SIGG. PREFETTI DELLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI  
DEL GOVERNO LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  
BOLZANO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  
TRENTO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA  
AOSTA  
VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura

*L'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto lo scorso 31 luglio costituisce il risultato di un costruttivo confronto dialettico tra questa Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato, sviluppatosi attraverso una complessa e sinergica attività elaborativa che ha tenuto conto sia delle problematiche emerse in fase di applicazione del precedente Accordo, sia delle innovazioni intervenute in materia sul piano normativo e giurisprudenziale.*

*Il nuovo strumento normativo assume particolare significativa valenza in un contesto, come quello attuale, in cui le note carenze di organici e risorse impongono alla dirigenza la massima cura ed attenzione nell'attività di gestione del personale della Polizia di Stato, che deve tendere alla piena valorizzazione delle professionalità e funzioni, nel rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro.*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*Nella consapevolezza di quanto sopra, va sottolineato che le potenzialità insite nel nuovo Accordo implicano da parte di tutte le componenti interessate, sia dell'Amministrazione che delle Organizzazioni Sindacali, un forte e convinto impegno volto a stabilire una dialettica costante e costruttiva nelle materie che ne sono oggetto, che consenta di perseguire, nel rispetto dei ruoli e con il senso di responsabilità che da sempre contraddistingue gli appartenenti all'Istituzione, il comune fine di contribuire alla efficienza dei servizi nell'interesse della collettività e di creare le serene condizioni di lavoro nella corretta osservanza dei principi contrattuali.*

*In tale ottica si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di sollecitare il massimo coinvolgimento di ogni ufficio per assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni in argomento.*

*Fatta questa premessa, si evidenzia che la nuova disciplina, nel rispetto dei principi di razionalità e trasparenza, tende ad assicurare maggiore flessibilità e funzionalità alle procedure negoziali e di confronto.*

*Tra gli aspetti maggiormente innovativi si segnalano:*

- *il ruolo di centralità dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali di questo Dipartimento per le problematiche interpretative ed applicative inerenti l'Accordo stesso. In tale ottica, è stata prevista l'istituzione di un tavolo centrale permanente di confronto per la risoluzione delle controversie che non dovessero trovare soluzione a livello periferico;*
- *l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 5, lett. c), del DPR n.164/2002 relativamente alla possibilità di definire accordi decentrati per l'eventuale adozione di orari diversi da quelli previsti dall'A.N.Q., onde consentire agli uffici di adeguare gli orari alle specifiche esigenze locali.*
- *la previsione di una disciplina mirata per gli orari dei servizi di ordine pubblico, al fine di sopperire alla carenza di chiare indicazioni in materia ed alla luce di recenti indirizzi giurisprudenziali;*
- *l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 5, lett. l), del D.P.R. n. 164/2002, relativamente ai criteri per l'impiego del personale ultracinquantenne o con più di trenta anni di servizio attraverso l'introduzione di una specifica norma, di natura temporanea e*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*sperimentale, che consente al personale destinatario della stessa di essere esonerato a domanda dai turni previsti nelle fasce serali e notturne;*

- *la valorizzazione dell'istituto dello straordinario programmato improntato a criteri di maggiore razionalità e funzionalità, tali da renderlo uno strumento organizzativo efficace e flessibile che, nell'assicurare l'efficienza dei servizi, consenta di razionalizzare le risorse disponibili;*
- *la modifica della disciplina del riposo compensativo, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di lavoro straordinario introdotte dal D.P.R. n.51/2009, con la previsione che le prestazioni orarie di lavoro straordinario, sia obbligatorio che programmato, possono essere commutate in giorni di riposo compensativo solo a richiesta del dipendente;*
- *la previsione della cadenza semestrale, e non più trimestrale, del confronto relativo a straordinario programmato, riposo compensativo, reperibilità e cambio turno, nonché la determinazione della durata massima del confronto stesso e l'individuazione della documentazione da fornire.*

*Per la corretta ed uniforme applicazione dell'Accordo, sono fornite le seguenti più specifiche indicazioni in merito ai contenuti dei singoli articoli, per ognuno dei quali sono state evidenziate le parti sostanzialmente innovate.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 1

### ARTICOLO 1 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Ai fini del presente Accordo:

- a) per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- b) per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio secondo le disposizioni di cui al presente Accordo e nel rispetto delle norme contrattuali;
- c) per orario di servizio continuativo si intende il periodo di tempo necessario per assicurare la funzionalità del servizio per l'intera giornata;
- d) per orario di servizio non continuativo si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità del servizio nella fascia oraria 08-20, ovvero 07-19;
- e) per orario di lavoro continuativo si intende la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei quadranti previsti nell'ambito dell'orario di servizio continuativo ai fini dell'effettuazione dell'orario d'obbligo;
- f) per orario di lavoro non continuativo si intende la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei due quadranti previsti nell'ambito dell'orario di servizio non continuativo ai fini dell'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale;
- g) per programmazione settimanale si intende la pianificazione dell'orario di lavoro che ogni dipendente deve rispettare nell'ambito dell'orario di servizio previsto per la settimana di riferimento;
- h) per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa;
- i) per riposo settimanale si intende la giornata destinata al recupero delle energie psicofisiche che ogni dipendente ha diritto a fruire nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale;
- l) per lavoro straordinario si intende la prestazione di lavoro eccedente l'orario d'obbligo giornaliero che il dipendente effettua per esigenze di servizio. Esso si distingue in lavoro straordinario obbligatorio ai sensi dell'articolo 63 della Legge n. 121/81 ed in lavoro straordinario programmato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lett. f), del D.P.R. n.164/2002<sup>1</sup>;
- m) per permesso breve si intende l'autorizzazione concessa al dipendente ad assentarsi nel corso dell'orario di lavoro giornaliero nei limiti di durata e con le modalità di recupero previsti dalle vigenti disposizioni;
- n) per orario flessibile si intende l'anticipo o il posticipo dell'inizio ovvero l'anticipo del termine dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero;
- o) per reperibilità si intende il turno corrispondente alle 24 ore finalizzato a garantire l'immediato e puntuale intervento reso necessario da particolari circostanze secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Accordo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64, della Legge n. 121/81.

<sup>1</sup> Leggasi articolo 24, comma 5, lett. f), del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segue ART. 1

**2. Riferimenti normativi richiamati dal presente Accordo:**

- a) Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;  
Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395, recante “Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)”;
- b) Regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1985, n. 782;
- c) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”;
- e) Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche”;
- f) Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”;
- g) Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- h) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- i) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2009, n. 51, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”.

-----  
*L’articolo, ai fini di una più agevole consultazione del testo dell’Accordo, reca la definizione degli istituti disciplinati, indicandone i principali riferimenti normativi.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 2

### ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato con esclusione dei dirigenti.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo **entrano in vigore entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso** e, ferma restando la scadenza del quadriennio normativo vigente all'atto della sottoscrizione, continuano ad applicarsi sino all'adozione del nuovo Accordo nazionale quadro.

-----  
*Destinatario dell'Accordo è tutto il personale della Polizia di Stato ad esclusione di quello che riveste qualifiche dirigenziali. Pertanto esso si applica al personale non dirigente che espleta funzioni di polizia, a quello che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica ed a quello appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.*

*L'Accordo produce i suoi effetti fino all'adozione del successivo. Pertanto, devono essere rinnovate le procedure e l'invio dell'informazione preventiva anche laddove non si ritenga di dover adottare delle modifiche.*

*Va precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche alle verifiche ed ai confronti eventualmente non conclusi alla data di emanazione della presente circolare. Per gli istituti dello straordinario programmato e della reperibilità, le cui procedure siano state già definite prima di tale data, i relativi effetti si esauriranno allo scadere del termine previsto.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 3

### ARTICOLO 3 CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1. La contrattazione decentrata si svolge presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, a cura dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali e presso gli uffici indicati nell'allegato A unito al presente Accordo.
2. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici interforze la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell'ufficio o direzione centrale sovraordinati.
3. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici diversi da quelli interforze, non ricompresi nell'allegato A, la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell'ufficio competente alla gestione amministrativa.
4. Gli accordi decentrati sono stipulati nell'ambito e nei limiti fissati dal D.P.R. n.164/2002 e dal presente Accordo, relativamente alle seguenti materie:
  - a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
  - b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
  - c) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
  - d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive secondo i principi di cui al D.Lgs. n. 198/2006;
  - e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal comma 5, lettera a), dell'articolo 24, del D.P.R. n. 164/2002;
  - f) criteri per l'esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, del presente Accordo.
5. Gli accordi decentrati non possono comportare, in ogni caso, oneri finanziari aggiuntivi ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.P.R. n. 164/2002.
6. Gli accordi decentrati continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei successivi.

-----  
*L'articolo individua gli Uffici sede di contrattazione decentrata e le materie oggetto della stessa. I titolari degli Uffici indicati nell'allegato A, in quanto responsabili delle relazioni sindacali, provvedono alla contrattazione decentrata per tutti gli uffici da loro dipendenti (ad es. il Compartimento della polizia stradale per le Sezioni, Sottosezioni, Distaccamenti ecc...).*

*Per gli Uffici e le Direzioni Centrali del Dipartimento tale contrattazione decentrata è curata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali; per gli uffici periferici interforze provvedono l'Ufficio o la Direzione Centrale rispettivamente competente (ad es. Centri Operativi DIA; Nuclei Operativi Protezione; Centri Cooperazione Internazionale); per gli uffici periferici diversi*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*da quelli interforze non indicati nell'allegato A provvede l'Ufficio competente alla gestione amministrativa (ad es. la Questura per gli Uffici stralcio e le Sezioni di P.G.). Riguardo alle materie oggetto di contrattazione decentrata, l'unica novità è rappresentata dalla lettera f) concernente l'individuazione dei criteri per l'esame delle istanze inoltrate dal personale che abbia compiuto 50 anni di età o con almeno 30 anni di servizio, materia disciplinata dal successivo articolo 12.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 4

### ARTICOLO 4 PROCEDIMENTO

1. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici indicati dall'articolo 3 ed una delegazione sindacale, composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002. Gli accordi decentrati per il Dipartimento della pubblica sicurezza sono stipulati dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle segreterie provinciali. Le trattative potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali.
2. Può essere delegato a presiedere la delegazione di parte pubblica il funzionario con qualifica più elevata che, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 782/1985, è destinato ad assumere la direzione dell'ufficio in caso di assenza o impedimento del titolare. **La delega non può prevedere limitazioni all'assunzione delle determinazioni relative agli oggetti di contrattazione. In assenza o mancanza di funzionari preposti all'ufficio, l'Amministrazione può designare un funzionario responsabile che procederà all'avvio ed, eventualmente, alla definizione degli accordi.**
3. Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e dovranno concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine.
4. Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti dal presidente della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della delegazione sindacale di cui al comma 1 che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.
5. **Per gli uffici a competenza interprovinciale o interregionale, le trattative sono condotte in ambito provinciale e gli accordi sono sottoscritti dal titolare dei predetti uffici o da un suo delegato ai sensi del comma 2 del presente articolo e dai rappresentanti delle rispettive segreterie provinciali.**
6. Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro il termine di cui al comma 3, il presidente della delegazione di parte pubblica, entro le successive 48 ore, trasmette al Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per le Relazioni Sindacali adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa, corredate da proposte utili al suo raggiungimento. Le trattative per la definizione degli accordi proseguono presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali che, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca le Segreterie Nazionali.
7. Per il Dipartimento della pubblica sicurezza le trattative di cui al comma 6 proseguono, con le medesime modalità, presso l'Ufficio del Vice Capo della Polizia preposto al coordinamento ed alla pianificazione delle Forze di Polizia con la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Segreterie Nazionali.
8. Copia degli accordi è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta ed è trasmessa dai dirigenti agli uffici dipendenti.
9. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti ad ottenere copia dei predetti accordi ai sensi della L. n. 241/1990.



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*La norma disciplina il procedimento per la stipula degli accordi decentrati, individuando nei titolari degli Uffici indicati nell'articolo 3 gli organi di parte pubblica competenti alla sottoscrizione.*

*La delegazione di parte sindacale è composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31 dicembre 2008 e firmatarie del presente Accordo, adottato ai sensi del D.P.R. n.164/2002 (in tal senso deve intendersi l'espressione "Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002"), indipendentemente dal numero delle sigle sindacali che compongono la singola Federazione. La norma richiama un principio di carattere generale da applicare, salvo non sia stabilito diversamente, a tutti i momenti delle relazioni sindacali previsti dal presente Accordo. La composizione della delegazione è rimessa alla scelta esclusiva di ogni organizzazione sindacale.*

*E' confermata la possibilità di condurre le trattative a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali. Al riguardo si coglie l'occasione per richiamare quanto previsto dalla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000, con cui è stato chiarito che le trattative a tavoli separati non sono ipotizzabili né per le materie oggetto di informazione preventiva, né per gli istituti ad essa connessi (esame congiunto e confronto). Quella modalità procedurale, infatti, non può che riferirsi alle trattative che sono parte di un momento negoziale, individuando, in tal modo, il criterio generale distintivo della correlazione tra negoziazione/contrattazione e possibilità di trattativa a tavoli separati.*

*Il comma 2 disciplina l'ipotesi di delega alla contrattazione da parte dei titolari degli Uffici, in merito alla quale si rileva l'opportunità di limitarne il ricorso ai soli casi strettamente indispensabili, trattandosi di attività connaturata alla funzione di dirigenza. Nel caso di assenza, anche temporanea, di funzionari preposti all'ufficio, la designazione è effettuata dall'Ufficio o Direzione Centrale di cui sono articolazione, sentito l'Ufficio per le Relazioni Sindacali.*

*La delega è formulata per iscritto e non può prevedere limiti ad assumere le determinazioni in ordine alle materie oggetto di contrattazione.*

*I termini previsti dal comma 3, sospesi nel decorso mese di ottobre, riprendono a decorrere dalla ricezione della presente circolare, pertanto, gli Uffici entro 10*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*giorni da tale data avvieranno le trattative da concludersi entro i 60 giorni successivi.*

*Gli accordi divengono efficaci una volta sottoscritti dal presidente della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della delegazione sindacale che rappresentano la maggioranza assoluta, calcolata sulla base del dato associativo provinciale, certificato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Va precisato che le trattative devono essere svolte in ambito provinciale anche per gli Uffici a competenza interprovinciale e interregionale (Compartimenti delle Specialità, Zone, etc.) i cui titolari avranno cura di assicurare, nel rispetto delle peculiarità degli uffici rispettivamente dipendenti, l'omogeneità delle contrattazioni.*

*Il comma 6 prevede che, qualora gli accordi decentrati non siano conclusi entro il termine massimo di 60 giorni, le trattative per la definizione degli accordi proseguano presso l'Ufficio Relazioni Sindacali. E' un'ipotesi da ritenersi del tutto eccezionale, considerato che il corretto esplicarsi delle relazioni sindacali dovrebbe consentire, in via ordinaria, il raggiungimento delle intese a livello periferico, attesa anche la conferma delle materie oggetto di contrattazione decentrata previste dal precedente Accordo, con la sola novità della determinazione dei criteri di impiego del personale con particolari requisiti (articolo 12 dell'Accordo).*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 5

### ARTICOLO 5 VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI

1. I titolari degli uffici centrali e periferici sedi di contrattazione decentrata **convocano** con cadenza semestrale i rappresentanti delle corrispettive segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso.
2. La convocazione è effettuata entro 30 giorni dalla cadenza semestrale a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo decentrato. La data dell'incontro è comunicata con un anticipo di almeno 20 giorni.
3. I titolari degli uffici di cui al comma 1, entro 10 giorni prima dell'incontro, inviano alle organizzazioni sindacali un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica e mettono a disposizione la documentazione relativa garantendone il diritto all'accesso fino al compimento della verifica stessa e, successivamente, ai sensi della L. n. 241/1990.
4. Dell'esito della verifica è redatto contestuale verbale dal quale risultano le posizioni delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione. Copia dello stesso è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e successivamente a quelle che ne facciano richiesta.
5. Nel caso di inadempienze accertate nell'ambito della verifica, i titolari degli uffici di cui al comma 1 provvedono, entro e non oltre 10 giorni dall'incontro ad informare le segreterie provinciali delle misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi sottoscritti.

-----  
*Con riferimento al comma 1, nel ribadire che i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata provvedono ad effettuare le verifiche sull'attuazione degli accordi stipulati, si ricorda che, oltre alla possibilità di delega già prevista nell'articolo precedente, per gli Uffici a competenza interprovinciale o interregionale, ovvero per quelli che sono diretta promanazione di un Ufficio Centrale, la verifica può essere delegata al funzionario che dirige l'articolazione direttamente interessata.*

*E' previsto che i rappresentanti sindacali siano convocati per gli incontri dai titolari degli uffici ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.P.R. 164/2002: i relativi permessi - da intendersi riferiti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale - sono retribuiti con esclusione dell'indennità e dei compensi per lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*Le altre disposizioni mirano a scandire le tempistiche della verifica e ad indicare i dati e la documentazione da fornire. In particolare, la convocazione prevista dal comma 2 va effettuata entro il 30° giorno che precede la scadenza del semestre, da calcolarsi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo decentrato. Va precisato che l'eventuale attività di consultazione della documentazione messa a disposizione prima dell'incontro non dà titolo alla concessione di permessi sindacali a carico dell'Amministrazione.*

*Tra la documentazione da fornire ai fini della verifica, che è opportuno sia disponibile anche nel corso della verifica stessa, è compresa quella indicata dal successivo articolo 20, comma 7, relativa al numero delle giornate di aggiornamento professionale che, non utilizzate dal personale, sono da riportare all'anno successivo.*

*La documentazione da fornire alle organizzazioni sindacali ai sensi del presente Accordo è preferibilmente trasmessa, laddove sia possibile, per via telematica.*

*Il verbale costituisce il documento finale ed esaustivo della verifica, da redigere contestualmente e da consegnare alle organizzazioni sindacali al termine dell'incontro.*

*L'ultimo comma prevede un termine ("entro e non oltre 10 giorni dall'incontro") entro il quale l'Amministrazione provvede ad informare le segreterie provinciali in merito alle misure adottate nel caso di eventuali inadempienze accertate.*

*Si allega fac-simile del prospetto riepilogativo di cui al comma 3.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 6

### ARTICOLO 6 MODIFICA DEGLI ACCORDI DECENTRATI

1. Su richiesta del titolare dell'ufficio ovvero di una o più organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia, e con le stesse procedure e modalità con cui è stato definito l'accordo, sono avviate specifiche trattative per la definizione di modifiche o integrazioni all'accordo precedentemente sottoscritto.
2. Alle trattative di cui al comma 1 sono invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato oggetto delle modifiche.
3. Le modifiche o le integrazioni agli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritte dalle parti secondo le modalità previste dal comma 4, dell'articolo 4 del presente Accordo.
4. La mancata sottoscrizione delle modifiche o integrazioni non incide sulla validità degli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 del presente Accordo.

-----  
*La norma stabilisce che gli accordi decentrati possono essere modificati a richiesta del titolare dell'Ufficio ovvero di una o più organizzazioni sindacali che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia. Le modifiche sono efficaci quando sono sottoscritte dai sindacati che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+ 1). Tali percentuali vanno calcolate sulla base del dato associativo annualmente certificato.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 7

### ARTICOLO 7 ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e degli uffici, centrali e periferici, del Dipartimento della pubblica sicurezza. Le tipologie di orari previste nel presente Accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle finalità istituzionali e delle esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinamento e dalle norme contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro.
2. La scelta delle tipologie di orario di servizio da applicarsi presso gli uffici deve essere coerente e finalizzata al tipo di servizio.
3. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. La scelta dell'orario di lavoro, nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, deve assicurare il sereno e proficuo svolgimento del servizio.
4. Le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 sono adottate con riferimento a periodi non inferiori ai tre mesi ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 164/2002.
5. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.
6. L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali, di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, è assunta previa intesa con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. In tali casi, il titolare dell'ufficio interessato invia alle segreterie provinciali l'informazione in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano e, contestualmente, invita le medesime segreterie all'incontro per il raggiungimento dell'accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell'informazione e l'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'ufficio e dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.
7. In occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha notizia e che non consentono né l'attivazione delle procedure stabilite per la contrattazione periferica, né l'applicazione degli orari previsti contrattualmente ovvero dai prospetti 1 e 2 allegati al presente Accordo, i titolari degli uffici possono disporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai predetti prospetti ed a quelle oggetto di intesa, informandone, senza particolari formalità, le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e fornendo, ove richieste, successive motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni saranno limitate al tempo strettamente necessario per assicurare le esigenze che le hanno determinate, fermo restando l'avvio, entro 24 ore, delle procedure di cui al comma 6, da concludersi tassativamente entro 48 ore, nel caso in cui le stesse si protraggano oltre 3 giorni consecutivi.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segue ART. 7

8. La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato.

-----  
*La norma aggiorna la disciplina degli orari, richiamando l'istituto dell'informazione preventiva - disciplinato dall'articolo 25 del D.P.R. 164/2002 - con cui si provvede, nell'ambito delle articolazioni previste dall'Accordo Nazionale Quadro, a determinare le tipologie di orari di servizio da adottare per ogni Ufficio.*

*Nel ribadire che i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata sono i responsabili delle relazioni sindacali nell'ambito di tutti gli uffici da essi dipendenti si richiama quanto precisato sub articolo 5 in materia di verifica dell'attuazione degli accordi decentrati, pertanto l'informazione preventiva può essere fornita dal funzionario che dirige l'articolazione periferica appositamente delegato.*

*In conformità a quanto previsto dal comma 4 gli orari di servizio definiti con l'informazione preventiva non possono essere modificati prima che siano trascorsi tre mesi dalla loro adozione.*

*Va, altresì, precisato che le articolazioni degli orari di servizio sono riferite agli uffici intesi nella loro unitarietà e, pertanto, si applicano a tutto il personale che vi presta servizio, compreso quello eventualmente aggregato.*

*Si richiama, in particolare, l'attenzione sul carattere innovativo del comma 5 volto a definire, anche alla luce di problematiche interpretative insorte nell'applicazione del precedente Accordo e delle pronunce giurisdizionali intervenute in materia, la disciplina degli orari per i servizi di ordine e*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*sicurezza pubblica prima genericamente compresi negli orari di servizio "ordinari". In particolare, detta disposizione mira a chiarire che la procedura dell'informazione preventiva si applica anche a quei servizi di ordine e sicurezza pubblica che abbiano le caratteristiche di prevedibilità e programmabilità. In tali ipotesi è possibile definire, nel più ampio contesto dell'informazione preventiva per l'adozione degli orari di servizio, anche i criteri generali per l'individuazione dei turni previsti dagli articoli 8 e 9 da applicare ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica "prevedibili e programmabili", evitando di ricorrere ad un'informazione preventiva per ognuno di essi. Ulteriore novità per detti servizi è rappresentata dalla possibilità di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei turni (prima prevista solo per il personale dei Reparti Mobili) in relazione a particolari esigenze connesse a servizi di ordine e sicurezza pubblica.*

*Pertanto la predetta possibilità di anticipare o posticipare di un'ora va riferita ai turni per i servizi di ordine e sicurezza pubblica individuati nell'informazione preventiva e non ai turni che il personale da impiegare nel servizio di ordine e sicurezza pubblica ordinariamente svolge.*

*La possibilità di adottare orari diversi da quelli previsti dall'Accordo è stata estesa a qualsiasi tipologia di servizio, diversamente da quanto previsto dal precedente Accordo che limitava tale facoltà "ai compiti esclusivamente operativi o investigativi". Il presupposto applicativo è costituito dall'esistenza di "comprovate e specifiche esigenze" ovvero da "specifiche esigenze locali", al fine di assicurare maggiore flessibilità organizzativa in relazione alle necessità. La norma, inoltre, definisce più puntualmente la procedura stabilendone il termine finale. Resta confermata la percentuale del 50% +1 delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e rappresentative sulla base del dato associativo annualmente certificato.*

*Al riguardo, trattandosi di attività negoziale sussiste la possibilità di condurre le trattative a tavoli separati, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali.*

*Il comma 7 estende la possibilità di adottare gli "orari in deroga" a qualsiasi tipologia di servizio (e non solo quelli a carattere continuativo come previsto dal precedente Accordo) da predisporre nell'arco delle 48 ore, in presenza di "eccezionali, imprevedibili ed indilazionabili esigenze operative" che non*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*consentano il ricorso alle procedure ordinarie. La norma conferma sostanzialmente le modalità previste dalla precedente disciplina (consistenti nel fornire l'informazione senza particolari formalità alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali, prevedendo l'obbligo di fornire successive motivazioni scritte alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali che ne abbiano fatto richiesta. Qualora gli orari in deroga debbano essere adottati per un periodo superiore a tre giorni, occorrerà avviare entro le 24 ore successive le procedure previste dal comma precedente, da concludersi nel più breve termine delle 48 ore (anziché 10 giorni).*

*Il comma 8 indica i contenuti della programmazione settimanale. Tale documento, da utilizzare in forma standardizzata per tutte le articolazioni del medesimo Ufficio, deve riportare la tipologia di assenza evitando riferimenti a dati sensibili. Si richiama l'attenzione sulla necessità che gli Uffici provvedano a comunicare al personale interessato le eventuali variazioni alla programmazione riguardanti le giornate di sabato e di domenica.*

*Infine, poiché, come noto, il personale della Polizia di Stato è tenuto a prestare il turno di lavoro giornaliero previsto, nell'eventualità che il servizio si riveli di durata inferiore ed atteso che non possono essere preventivamente ipotizzabili le situazioni, i dirigenti valuteranno caso per caso le modalità di completamento dell'orario alla luce delle peculiarità del servizio effettuato e dei possibili impieghi, coerenti con l'attività ordinaria. Resta fermo il principio che il dipendente non può svolgere più turni nella medesima giornata.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 8

### ARTICOLO 8 SERVIZI CONTINUATIVI

1. I servizi continuativi sono articolati nei seguenti quadranti giornalieri:
  - a) articolazione in 6 turni settimanali:  
**00-07, 07-13, 13-19, 19-24 con la previsione per effetto dei 13 minuti in più espletati per ogni turno, di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo l'effettuazione di 28 giorni lavorativi, secondo quanto indicato nel prospetto 1 allegato al presente Accordo comprese anche le assenze legittime. Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti del monte ore assegnati all'ufficio di appartenenza;**
  - b) articolazione in 5 turni settimanali, da applicarsi esclusivamente per i servizi interni: 22-07, 07-14, 14-22 secondo quanto indicato dal prospetto 2 allegato al presente Accordo.
2. **Eventuali deroghe previste da accordi sottoscritti a livello territoriale, in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 7, comma 6, possono attuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:**
  - dopo il riposo settimanale non può effettuarsi il turno ricadente nella fascia oraria 00-07;
  - tra un turno e l'altro devono intercorrere non meno di 11 ore.
3. **Gli orari o le articolazioni di turno diversi da quelli di cui al comma 1 possono essere attuati previo accordo con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo e con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.**
4. Nell'orario di lavoro risultante dal prospetto 1 allegato al presente Accordo va computato, per i servizi esterni, il tempo occorrente per raggiungere, dall'ufficio di appartenenza, il luogo in cui deve svolgersi il servizio e quello per il rientro, nonché le frazioni di tempo necessarie per il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale, in relazione ai periodi indicati nel prospetto stesso da destinare alle attività interne che sono diretta conseguenza del servizio effettuato. Qualora si tratti di servizi interni, il personale permane nell'ufficio cui è addetto per lo svolgimento delle attività di fine turno fino al completamento dell'orario d'obbligo contrattuale.
5. Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario, nei turni 19-24 di cui al comma 1, lettera a). Il personale nella giornata di rientro da un **periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni** o dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno **00-07**.

-----  
*L'articolo mira ad aggiornare la disciplina dei servizi continuativi. Le principali innovazioni possono sintetizzarsi nei seguenti punti:*

- *previsione di un'unica articolazione in sei turni settimanali, che corrisponde ad una ipotesi già contemplata dal precedente Accordo e che consente di superare alcune difficoltà applicative;*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- *integrazione della previsione relativa al computo della prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi per un periodo di tempo inferiore a 28 giorni lavorativi. Qualora la prestazione aggiuntiva non raggiunga i sessanta minuti o i suoi multipli utili al pagamento del lavoro straordinario nel mese di riferimento, va riportata ai mesi successivi;*
- *individuazione di criteri inderogabili (comma 2) nel caso di adozione di "orari in deroga" stabiliti da accordi sottoscritti a livello territoriale in ragione di specifiche esigenze locali ai sensi dell'articolo 7, comma 6.*

*Il comma 5 nel confermare la precedente disciplina, prevede, inoltre, di non impiegare il personale nel turno 00/07 nella giornata in cui rientra dal congedo ordinario di durata non inferiore a sei giorni.*

*In merito alla disciplina del giorno libero e delle assenze legittime si confermano le disposizioni impartite con la circolare 333-A/9807.F.1.2. del 20 gennaio 2003 concernente "Applicazione articolo 7, comma 1, dell'A.N.Q.: fruizione del c.d. giorno libero".*